



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Loano intende procedere all'affidamento di un servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali per il posizionamento e la rimozione di segnaletica mobile in occasione di manifestazioni, cerimonie, esecuzione di lavori ecc. nonché per la manutenzione di pali, segnali stradali, specchi parabolici e piccole opere di tracciatura e cancellazione di segnaletica orizzontale, riservata a **Cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo delle Cooperative Sociali di tipo B della Regione Liguria** ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n° 50/2016, dell'art. 5 della Legge n. 381 del 08.11.1991 e dell'art. 34 della Legge Regionale Liguria n. 42 del 06.12.2012 al fine di integrare nello svolgimento dell'attività lavorativa soggetti svantaggiati.

**Art. 2 – Organizzazione del servizio**

L'appaltatore deve organizzare il servizio in modo da garantire le seguenti prestazioni:

Assistenza per posizionamento e rimozione della segnaletica mobile di divieto di sosta, di circolazione ed assimilabile collocata in occasione di:

- eventi e manifestazioni di varia natura (sportive, turistiche, socio-culturali, commemorative, religiose, ludiche etc.) che si svolgono all'interno del territorio comunale;
- richiesta da parte di altri Uffici Comunali per l'esecuzione di lavori pubblici;
- richiesta da parte di privati per l'installazione di cantieri edili e/o stradali ed altre lavorazioni effettuate sulla strada che necessitano di collocazione di segnaletica stradale temporanea.

I manufatti utilizzati per tali incombenze sono segnali mobili di divieto di sosta (treppiedi), transenne, new-jersey, segnali stradali verticali mobili con staffa posteriore di sostegno, sacchetti-zavorra ed altri mezzi di segnalazione previsti dal Codice della Strada e verranno messi a disposizione dal Comando di Polizia Municipale.

L'appaltatore nello svolgimento del servizio dovrà inoltre garantire:

- verifica giornaliera del corretto posizionamento di quanto già collocato a titolo temporaneo sul territorio ed eventuale integrazione di quanto mancante;
- rimozione dei manufatti posati al termine della validità e trasporto e ricovero presso il luogo di deposito comunale;

Si richiede inoltre lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed orizzontale consistenti in interventi di:
  - collocazione, rimozione e ripristino dei pali di sostegno, dissuasori (archetti para-pedonali e paletti) e dei segnali stradali verticali;
  - collocazione, rimozione e ripristino dei segnali stradali verticali e relativi pannelli integrativi;
  - collocazione, rimozione e ripristino degli specchi parabolici di proprietà comunale;

- operi minori di tracciatura e cancellazione della segnaletica stradale orizzontale che non richieda l'utilizzo di appositi macchinari (es: soppressione di un posto auto a seguito di rilascio passo carrabile, ripassi di lieve entità etc.).

Le lavorazioni richieste consistono in piccole riparazioni escluse dalle attività appaltate alle altre aziende esterne affidatarie del servizio di manutenzione della segnaletica e riguardano i manufatti già esistenti che necessitano di interventi di sistemazione ed eventuale sostituzione per usura, danneggiamento, vetustà ed obsolescenza. Il materiale occorrente viene messo a disposizione dal Comando di Polizia Municipale.

Il personale della Cooperativa dovrà inoltre disporre di veicolo con cassone idoneo a trasportare la segnaletica (ivi comprese le transenne) e le attrezzature occorrenti alle lavorazioni richieste, messe a disposizione del Comune di Loano. Ogni spesa relativa a tale veicolo è a carico della Cooperativa ed il Comune di Loano sarà manlevato da ogni responsabilità durante l'utilizzo dello stesso.

Il coordinatore della stazione appaltante provvederà a raccordarsi con il Comando di Polizia Municipale per redigere piano degli interventi valutate le segnalazioni ricevute dal Comando.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano – Piazza Italia 2 LOANO e-mail [loano@peccomuneloano.it](mailto:loano@peccomuneloano.it) , [comando@comuneloano.it](mailto:comando@comuneloano.it).

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da proporre al servizio a condizione di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato unitamente a soggetti svantaggiati in carico ai servizi sociali dell'ATS 20.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo.

L'appaltatore deve inoltre:

- attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;

L'appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori indicati al momento dell'offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dal Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. mancato possesso dei titoli, non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa nell'espletamento dell'attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell'operatore), l'immediata sostituzione dello stesso.

### **Art. 3 – Durata**

Il presente appalto avrà la durata di anni UNO, eventualmente prorogabile per un mese ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/16.

### **Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed progetto di inserimento borse lavoro**

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'Ente inviante predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate in collaborazione con

l'ambito territoriale sociale mediante un progetto di inserimento in borsa lavoro di soggetti fragili per i quali la cooperativa svolgerà attività di tutoraggio. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

#### **Art. 5 – Clausole Sociali**

L'appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato unitamente a soggetti svantaggiati in carico ai servizi sociali dell'ATS 20.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo.

L'appaltatore deve inoltre:

- impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto (numero 1 unità) a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente appalto;
- attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.

L'appaltatore deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli operatori indicati al momento dell'offerta. Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dal Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa nell'espletamento dell'attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell'operatore), l'immediata sostituzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'appaltatore deve nominare un responsabile dello svolgimento delle attività (il costo dell'attività di coordinamento non viene riconosciuto) nonché quale responsabile di eventuali inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

#### **Art. 6 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Loano potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa. Il Comune di Loano si riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato a seguito di contestate violazioni nel comportamento del personale medesimo.

#### **Art. 7 – Importo a base di gara – Valore complessivo dell'appalto**

Il valore posto a base d'asta per i servizi suindicati corrisponde a **€ 30.000,00** oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in **€ 300,00** ed IVA ai sensi di legge.

Non sono consentite offerte a rialzo.

Il valore complessivo stimato dell'appalto ammonta a € 38.800,00 oltre IVA di legge e comprende importo a base d'asta, oneri della sicurezza, variante entro il quinto di cui all'art. 5 del presente capitolato ed eventuale proroga di un mese.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile.

I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture.

Il costo dei soggetti inseriti in borsa lavoro verrà sostenuto dal servizio sociale e liquidato direttamente ai soggetti impiegati.

### **Art. 8 – Criteri di valutazione e punteggi**

L'offerta tecnica presentata dai candidati verrà valutata secondo i seguenti criteri:

**Progetto tecnico organizzativo: fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi in base ai seguenti indicatori:**

- schema organizzativo del servizio fino a punti 15
- piano operativo globale di gestione fino a punti 15
- valutazione delle progettazioni di inserimento lavorativo anche con riferimento all'esigenza di procedere all'utilizzo di soggetti fragili residenti sul territorio ed in carico all'ambito territoriale sociale del comprensorio di riferimento fino a punti 10
- qualificazione della compagine dell'impresa ed esperienza nell'organizzazione di servizi similari fino a punti 10
- profili professionali proposti per lo svolgimento del servizio fino a punti 10
- proposte migliorative fino a punti 10

**Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.**

Il RUP valuterà i preventivi ammessi tenendo in considerazione l'economicità complessiva delle proposte. Nella valutazione dell'elemento economico il RUP assegnerà 30 punti al miglior preventivo, agli altri preventivi verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

punteggio da attribuire = 30 (punteggio massimo attribuibile) X  $\frac{\text{prezzo di base} - \text{prezzo offerto}}{\text{prezzo base} - \text{prezzo più basso offerto}}$

Nella valutazione del progetto tecnico il RUP assegnerà i 70 punti secondo i criteri oggettivi di cui alla tabella precedente. Nel caso nessuna offerta abbia raggiunto il punteggio di 70 si procederà con la riparametrazione dei punti.

Il servizio sarà affidato alla ditta il cui preventivo avrà ottenuto il punteggio totale (valutazione elementi economici + valutazione elementi qualitativi) più elevato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo pervenuto sempreché lo stesso sia rispondente alle caratteristiche richieste con il presente documento di condizioni.

### **Art. 9– Risoluzione del contratto - Penali**

Il presente contratto può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze della Cooperativa ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione del contratto la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del Comune di Loano, sulla base di provvedimento motivato, di far procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

### **Art. 10 - Risoluzione delle controversie**

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione, interpretazione, esecuzione della convenzione sarà competente il Foro di Savona.

### **Art. 11 – Garanzie definitive**

In caso di aggiudicazione definitiva verrà richiesto di costituire "garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo aggiudicato entro la data di stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

**Art. 12 - Spese di stipula del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Cooperativa.

IL DIRIGENTE  
DOTT. GIANLUIGI SORO